



COMUNE DI RONZO-CHIENIS

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

Approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 25 di data 29.05.2007

IL SINDACO
- Alberto Cappelletti -

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Massimo Bonetti -

INDICE

INDICE	2
CAPO I - NORME GENERALI	4
ART. 1 - OGGETTO	4
ART. 2 - SERVIZIO DI TAXI	4
ART. 3 - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.....	4
ART. 4 - NUMERO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI.....	4
ART. 5 - COMMISSIONE CONSULTIVA TRASPORTI.....	5
CAPO II - NORME PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI	6
ART. 6 - TITOLO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO.....	6
ART. 7 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO.....	6
ART. 8 - FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE	6
ART. 9 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI.....	7
ART. 10 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	8
ART. 11 - COMMISSIONE DI CONCORSO.....	8
ART. 12 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO.....	8
ART. 13 - CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO.....	9
ART. 14 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA	9
ART. 15 - PROVVEDIMENTI PRECEDENTI AL RILASCIO DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE.....	9
ART. 16 - PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI AL RILASCIO DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE.....	10
ART. 17 - VALIDITÀ DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE.....	10
ART. 18 - TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO	10
ART. 19 - DOMANDA PER IL SUBENTRO NELLA TITOLARITÀ DELLA LICENZA	11
ART. 20 - INIZIO E SOSPENSIONE ATTIVITÀ.....	11
ART. 21 - SOSTITUZIONE E COLLABORAZIONE FAMILIARE ALLA GUIDA	11
ART. 22 - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE.....	12
ART. 23 - TASSAMETRO.....	12
ART. 24 - TARIFFE	13
ART. 25 -TRASPORTO DISABILI.....	13
ART. 26 - SOSTITUZIONE DEI VEICOLI	14
ART. 27 - POSTEGGIO DEI TAXI	14
ART. 28 - TURNI E ORARI DI SERVIZIO.....	14
ART. 29 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.....	14
ART. 30 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA.....	15
CAPO III - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS	15
ART. 31 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE CON AUTOBUS.....	15
ART. 32 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER AUTOBUS	15
CAPO IV - NORME DI SERVIZIO PER I CONDUCENTI E DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI	16
ART. 33 - RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO.....	16
ART. 34 - RECLAMI.....	16

ART. 35 - OBBLIGHI E COMPORAMENTI PER I CONDUCENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA.....	16
ART. 36 - DIRITTI PER I CONDUCENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA.....	17
ART. 37 - COMPORAMENTO DEGLI UTENTI.....	17

CAPO V - VIGILANZA E SANZIONI18

ART. 38 - VIGILANZA E RECLAMI	18
ART. 39 - VISITE E VERIFICHE	18
ART. 40 - PUBBLICITÀ SUGLI AUTOMEZZI.....	17
ART. 41 - SANZIONI	19
ART. 42 - PROCEDIMENTI SANZIONATORI	19
ART. 43 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.....	19
ART. 44 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE.....	20
ART. 45 - SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO	20
ART. 46 - REVOCA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE.....	20
ART. 47 - DECADENZA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE	20
ART. 48 - RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE	21

CAPO VI - DIPOSIZIONI FINALI21

ART. 49 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	21
--	----

Capo I - Norme generali

Art. 1 Oggetto

1) Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei servizi pubblici non di linea ovvero i servizi con i quali si provvede al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengono effettuati a richiesta dei trasportati in modo non continuativo nè periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Gli stessi possono essere svolti attraverso i seguenti servizi:

- a) servizio di taxi;
- b) servizio di noleggio con conducente.

Art. 2 Servizio di taxi

1) Il servizio pubblico di autoveicoli da piazza, di seguito chiamato servizio taxi, è rivolto ad una utenza indifferenziata per soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.

2) I veicoli stazionano in luogo pubblico, nelle apposite piazzole individuate con provvedimento comunale.

3) Il servizio è a disposizione di chiunque lo richieda, anche tramite chiamata telefonica.

4) L'inizio del servizio deve avvenire all'interno dell'area comunale.

5) La prestazione del servizio nel territorio comunale è obbligatoria, oltre è facoltativa.

Art. 3 Servizio di noleggio con conducente

1) Il servizio di noleggio con conducente è rivolto ad una utenza specifica che richiede una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse o sedi del vettore.

2) I veicoli stazionano di norma all'interno delle rimesse. E' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico.

3) Il servizio è effettuato senza limiti territoriali.

4) La prestazione del servizio non è obbligatoria.

Art. 4 Numero delle licenze e delle autorizzazioni

1) Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il Consiglio comunale stabilisce, sentita la commissione consultiva trasporti di cui all'art. 5, il numero delle licenze rilasciabili per il servizio di taxi e il numero delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente per autovetture fino a 9 posti, ivi comprese quelle da adibire al trasporto di persone diversamente abili di particolari gravità, per garantire un ottimale servizio alla cittadinanza.

2) L'organico dei veicoli fissato alla data di entrata in vigore del presente regolamento è il

seguinte:

- a. servizio di taxi con autovettura: n. 1 licenza corrispondente ad un veicolo;
- a1. servizio di taxi a trazione animale in occasione di pubbliche manifestazioni: n. 1 licenza temporanea corrispondente ad un veicolo.
- b. servizio di noleggio con conducente mediante autovettura: n. 1 autorizzazione corrispondente ad un veicolo;
- c. servizio di noleggio con conducente mediante autovettura per il trasporto di persone diversamente abili: sulla base di specifiche e motivate esigenze adeguatamente documentate.

Art. 5

Commissione consultiva trasporti

1) E' istituita una Commissione consultiva trasporti per il parere circa il numero delle licenze e autorizzazioni, nonché per ogni altra determinazione che comporti modifiche sostanziali al servizio, per la segnalazione di problemi e proposte e per ogni altra funzione prevista dal presente Regolamento.

2) La Commissione è costituita:

- a) dall'Assessore competente, o suo delegato, che la presiede;
- b) dal Comandante della Polizia Municipale, o suo delegato;
- c) da un rappresentante della categoria dei noleggiatori e un rappresentante della categoria dei tassisti con richiesta di designazione da inoltrare alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- d) da un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

Alle sedute della commissione partecipa un funzionario dell'ufficio con funzione verbalizzante.

3) La Commissione è nominata dalla Giunta comunale e dura in carica per il periodo del mandato amministrativo consiliare. In caso di decadenza, o di scioglimento del Consiglio comunale, i componenti della Commissione rimangono in carica fino alla nomina della nuova commissione.

4) Nel caso i componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2, non vengano proposti nei tempi assegnati, la Giunta comunale provvederà alla nomina della Commissione, che risulterà regolarmente costituita, ferma restando la possibilità della successiva integrazione.

5) I commissari sono sostituiti, nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissioni o di morte, o per decadenza d'ufficio nel caso non partecipino alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.

6) Il Presidente convoca la commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Le sedute di Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

7) La Commissione esprime il proprio parere a maggioranza dei presenti.

Capo II - Norme per l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con autovettura fino a 9 posti

Art. 6

Titolo per l'esercizio del servizio

- 1) Il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente possono essere esercitati solo da soggetti muniti rispettivamente di apposita licenza e autorizzazione rilasciate dal Comune.
- 2) Ogni licenza e/o autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

Art. 7

Condizioni di esercizio

- 1) In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
 - il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
 - il cumulo dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.
- 2) E' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate anche da Comuni diversi.
- 3) Il titolare di licenza taxi non può esercitare altra attività lavorativa, in via prevalente, che pregiudichi la qualità del servizio.

Art. 8

Figure giuridiche di gestione

- 1) I titolari di licenza per l'esercizio di taxi o di autorizzazione per il noleggio con conducente, al fine dell'esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
- 2) Nei casi di cui al comma 1, punti b) e c), è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione alla Cooperativa o al Consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista o il noleggiatore, previa domanda, è reintegrato nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
- 3) Per le ditte individuali il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente devono essere esercitati direttamente dal titolare della licenza o dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. I titolari di licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente possono essere sostituiti temporaneamente alla guida, come previsto

dall'articolo 20.

4) Per le persone giuridiche il servizio di noleggio con conducente può essere esercitato direttamente dal legale rappresentante, da uno o più soci oppure da autisti dipendenti in possesso della patente di guida di autoveicoli e del Certificato di Abilitazione Professionale e iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la Camera di Commercio I.A.A., qualora istituito.

Art. 9

Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli, a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.

2. I candidati al concorso devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea;
- b) diploma di scuola dell'obbligo;
- c) non aver riportato condanne penali;
- d) possesso della patente di guida almeno della categoria B e del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P. - KB);
- e) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della C.C.I.A.A., qualora istituito;
- f) assenza di procedimenti fallimentari in corso, né essere stati soggetti a procedure fallimentari.

3. I candidati al concorso per l'assegnazione di autorizzazione al noleggio con conducente devono inoltre dichiarare:

- la disponibilità nell'ambito del territorio del Comune di una sede principale o secondaria presso cui possa rivolgersi l'utente per la richiesta del servizio;
- la disponibilità nell'ambito del territorio del Comune di un locale per rimessa;
- numero del personale che si intende adibire al servizio.

4. Non potrà ottenere licenza od autorizzazione chi abbia riportato condanna irrevocabile per delitti non colposi, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni o nel massimo a 5 anni, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore ai 3 anni. Il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

5. La licenza e l'autorizzazione non possono essere inoltre rilasciate a chi:

- sia incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio, sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, anche nell'ambito di altri comuni.

6. La persona fisica o giuridica che risulta già titolare di licenza di "taxi" rilasciata da altri Comuni o di autorizzazione di "noleggio con conducente" può partecipare al concorso per l'assegnazione della licenza per il servizio pubblico di "taxi" a condizione che, in caso di assegnazione, rinunci alla precedente licenza di esercizio e la restituisca all'ente che ha proceduto al rilascio. Tale rinuncia dovrà essere formalizzata prima del rilascio della licenza.

7. La persona fisica o giuridica che risulta già titolare di licenza di "taxi" può partecipare al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione per il servizio di "noleggio con conducente"

a condizione che, in caso di assegnazione, rinunci alla precedente licenza di esercizio e la restituisca all'ente che ha provveduto al rilascio. Tale rinuncia dovrà essere formalizzata prima del rilascio della licenza.

8. La licenza di cui all'art.4 comma 2 punto a1 – servizio a trazione animale in occasione di pubbliche manifestazioni – è rilasciata in base all'ordine cronologico di presentazione della richiesta (come risulta dal protocollo comunale) da chi ha i requisiti previsti dalle lettere a) b) ed e) del comma 2 del presente articolo.

Art. 10

Presentazione delle domande.

1. La domanda di ammissione al concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni deve essere indirizzata al Comune, in carta semplice, con indicate le generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente. La domanda di partecipazione al concorso dovrà inoltre attestare il possesso dei requisiti di cui all'art. 9 e dovrà contenere l'elencazione di eventuali titoli preferenziali.

2. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi del D. P. R. 445 del 28 dicembre 2000, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio.

Art. 11

Commissione di concorso.

1. Le domande saranno esaminate da un'apposita Commissione costituita da:

- a) il Funzionario Responsabile dell'Ufficio competente che la presiede;
- b) il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- c) un rappresentante delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2. La Commissione è nominata con determinazione del Funzionario Responsabile dell'Ufficio competente.

3. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di tutti i componenti.

4. La funzione di segretario della Commissione è svolta da un dipendente comunale.

Art. 12

Modalità di svolgimento del concorso.

1. La Commissione di cui all'art. 11:

- esamina le domande di partecipazione al concorso e decide circa l'ammissione o l'esclusione dei candidati;
- procede alla valutazione dei titoli previsti dal bando, sulla base di criteri precedentemente stabiliti e redige la graduatoria;
- trasmette la graduatoria al Funzionario Responsabile per l'approvazione.

2. Costituiscono titoli preferenziali, a parità di punteggio:

- aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
- essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;

3. L'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni avviene secondo l'ordine di graduatoria dei candidati risultati idonei.

4. Qualora due o più candidati abbiano riportato lo stesso punteggio, la licenza o l'autorizzazione viene assegnata al più giovane di età.

Art. 13

Contenuti del bando di concorso.

1. Il bando di concorso è approvato dalla Giunta Comunale, entro novanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune delle licenze o delle autorizzazioni.

2. Il bando di concorso dovrà specificare:

- a) il numero delle licenze e delle autorizzazioni messe a concorso;
- b) le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
- c) l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione;
- d) le modalità di svolgimento del concorso.

Art. 14

Validità della graduatoria.

1. La graduatoria sarà approvata dal Funzionario Responsabile ed avrà validità di tre anni dalla sua approvazione.

2. Le licenze e le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei tre anni di validità della graduatoria devono essere coperte utilizzando la graduatoria approvata, fino al suo esaurimento, con inizio del procedimento entro trenta giorni.

Art. 15

Provvedimenti precedenti al rilascio della licenza e dell'autorizzazione

1) Il rilascio della licenza o dell'autorizzazione è subordinato all'immatricolazione ed al collaudo del mezzo da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e all'esibizione dei seguenti documenti:

- a) carta di circolazione del veicolo emessa ad uso pubblico di taxi o di noleggio con conducente;
- b) foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo o dell'eventuale contratto di leasing;
- c) assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali prescritti dalla legge.

2) La mancata esibizione dei documenti entro 90 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso comporta la decadenza dall'assegnazione dell'autorizzazione. Il Dirigente del Servizio ha facoltà di concedere, su richiesta scritta, una proroga dei termini per validi e documentati motivi.

3) L'assegnatario di licenza di taxi deve inoltre provvedere alla piombatura del tassametro del veicolo destinato a taxi ed alla sottoscrizione del relativo verbale presso il Comando di Polizia Municipale.

Art. 16

Provvedimenti successivi al rilascio della licenza e dell'autorizzazione

Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, il titolare della licenza o dell'autorizzazione dovrà richiedere l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia di Trento o, nel caso di impresa non artigiana, al Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A. di Trento.

Art. 17

Validità della licenza e dell'autorizzazione

La licenza/autorizzazione ha validità annuale, e si intende prorogata di anno in anno qualora, entro il 31 dicembre di ogni anno, sia presentata al Comune dichiarazione attestante la prosecuzione dell'attività e la permanenza dei requisiti.

Art. 18

Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione d'esercizio

- 1) La licenza o l'autorizzazione d'esercizio fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile con l'azienda.
- 2) Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il trasferimento è concesso a persona in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, su richiesta del titolare che si trovi in possesso di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare di licenza o di autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida.
- 3) Il subentrante deve risultare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.
- 4) In caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione può essere trasferita, a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 commi 2 e 3.
- 5) In alternativa a quanto previsto al precedente comma, in caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione può essere trasferita, entro il termine massimo di 2 anni e previa autorizzazione del Funzionario responsabile dell'ufficio, ad un soggetto terzo, designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza o l'autorizzazione decade.
- 6) Ove subentri nella licenza un minore ovvero un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, è consentito richiedere la sospensione della licenza/autorizzazione per un periodo di dodici mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare della licenza; entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, il titolo autorizzatorio non potrà più essere trasferito ad altro soggetto, ma dovrà essere restituito al Comune. In alternativa, è consentito agli eredi appartenenti al nucleo familiare o ai loro legittimi rappresentanti nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali ai fini dell'esercizio provvisorio per la durata di due anni, fermo restando per gli eredi minori la possibilità di farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti fino al raggiungimento della maggiore età così come previsto dal 2° comma

dell'art. 10 della L. 21/92.

7) Al titolare che abbia trasferito la licenza di taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 19

Domanda per il subentro nella titolarità della licenza

- 1) La domanda per il subentro nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione d'esercizio deve essere presentata entro i termini previsti, in carta legale, alla struttura comunale competente del Comune.
- 2) Il richiedente dovrà produrre copia dell'atto di trasferimento ed indicare in domanda:
 - a) di avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo che intende adibire al servizio;
 - b) di non avere trasferito licenza del Comune nei cinque anni precedenti;
 - c) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 commi 2 e 3.
- 3) Qualora il richiedente sia uno degli eredi avente titolo al trasferimento della licenza, già intestata a titolare deceduto, ai sensi dell'art. 17, comma 5, dovrà indicare, sulla domanda, il rapporto o il vincolo che lo univa al deceduto, e dichiarare, inoltre, che non esistono altre persone aventi pari titolo; in caso contrario dovrà allegare dichiarazione di assenso sottoscritta dalle persone aventi pari titolo.
- 4) Il rilascio della licenza o autorizzazione d'esercizio è comunque subordinato agli adempimenti prescritti all'art. 15.

Art. 20

Inizio e sospensione attività

- 1) Nel caso di assegnazione o di acquisizione della licenza/autorizzazione per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio, salvo concessione di proroga di ulteriori 90 giorni per cause non imputabili al titolare della licenza o dell'autorizzazione adeguatamente documentate.
- 2) Il titolare della licenza o dell'autorizzazione è comunque tenuto a comunicare per iscritto alla struttura comunale competente la data di inizio dell'attività.
- 3) Il titolare della licenza o dell'autorizzazione è tenuto a comunicare per iscritto alla struttura comunale competente la sospensione dell'attività qualora superiore ai 30 giorni.

Art. 21

Sostituzione e collaborazione familiare alla guida

- 1) I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 9, commi 2 e 3, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile (impresa familiare).
- 3) I titolari di licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente possono essere sostituiti, temporaneamente, da persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 commi 2 e 3 in presenza di uno dei seguenti motivi:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi o servizio sostitutivo;

- c) per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.
- 3) Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di gestione per sostituzioni non superiore a 6 mesi.
- 4) Il titolare della licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente deve comunicare la sostituzione alla guida alla struttura comunale competente. La segnalazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione da parte del sostituto concernente il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 commi 2 e 3 nonché l'osservanza della disciplina dei rapporti di collaborazione.

Art. 22

Caratteristiche delle autovetture

- 1) Le autovetture adibite a taxi e a noleggio con conducente devono rispondere alle caratteristiche di seguito elencate:
- a) le autovetture devono essere collaudate ad uso pubblico per il servizio di taxi o di noleggio con conducente;
 - b) le autovetture di nuova immatricolazione, a partire dal 1° gennaio 1998, devono essere munite di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti;
 - c) le autovetture per il servizio di trasporto pubblico non di linea tramite il servizio di taxi devono avere la carrozzeria di colore bianco. Su entrambe le portiere anteriori devono apparire: lo stemma del Comune, le parole «Comune di Ronzo-Chienis», «Servizio Pubblico», la parola «taxi», il numero della licenza.
 - d) per il servizio di taxi, la piastrina riprodotte la scritta «Servizio Pubblico» deve essere collocata nella parte posteriore dell'autovettura, in prossimità della targa di immatricolazione;
 - e) il segnale luminoso di «Taxi» deve essere applicato in modo inamovibile sul tetto dell'autovettura. Il segnale luminoso Taxi, collegato direttamente al tassametro, deve sempre indicare la disponibilità dell'autovettura: segnale acceso indica Taxi libero, segnale spento indica Taxi occupato;
 - f) le autovetture adibite a noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «noleggio»;
 - g) le autovetture adibite a noleggio con conducente devono portare una targa posteriore recante la dicitura «NCC» inamovibile, lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione.
- 2) Ogniqualvolta gli organi comunali di vigilanza ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovranno informare la struttura comunale competente ed effettuare la denuncia all'Ufficio della Motorizzazione Civile.

Art. 23

Tassametro

- 1) Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere munite di tassametro omologato

per la lettura del corrispettivo della corsa.

2) Il tassametro deve essere installato sul lato opposto a quello di guida, in posizione ben visibile al passeggero e deve essere regolato secondo le tariffe stabilite dal Comune, nonché collaudato e regolarmente piombato a cura del Comando di Polizia Municipale.

3) Nel caso di variazione delle tariffe, il titolare della licenza deve provvedere all'adeguamento del tassametro con le modalità stabilite dal presente regolamento.

4) Il tassametro deve essere azionato nel momento in cui il taxi inizia il servizio e interrotto a servizio concluso.

5) Il dispositivo può prevedere, oltre alla tariffa base, una o più posizioni per eventuali tariffe complementari. La sequenza delle operazioni delle differenti tariffe dovrà essere sempre progressiva in senso crescente ed il ritorno ad una tariffa inferiore non dovrà essere possibile se non previo azzeramento di ogni cifra precedentemente registrata.

6) La presenza dei dispositivi atti a bloccare il funzionamento dello strumento, con o senza visualizzazione della somma registrata, e' subordinata alla condizione che la ripresa del funzionamento possa avvenire solamente previo azzeramento della somma stessa.

7) In caso si dovesse provvedere alla spiombatura del tassametro per riparazioni allo strumento o ad altri organi dell'autovettura o in caso di rottura del sigillo, il conducente e' tenuto a darne comunicazione, anche telefonica, al Comando di Polizia Municipale e a sospendere il servizio fino al nuovo collaudo, con conseguente ripiombatura.

8) In caso di guasto al tassametro, il conducente deve sospendere immediatamente il servizio ponendo i segnali d'uso di "fuori servizio".

9) Qualora il guasto avvenga mentre l'autoveicolo e' in servizio, il conducente deve condurre a destinazione il passeggero riscuotendo il prezzo della corsa in base al percorso chilometrico effettuato.

10) I veicoli adibiti al servizio taxi devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.

11) I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il Comando di Polizia Municipale.

Art. 24 Tariffe

1) La Giunta comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art.5, stabilisce le tariffe ovvero i limiti minimi e massimi per la prestazione del servizio taxi, nonché le condizioni di trasporto. La tariffa potrà essere aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT.

2) La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

3) La tabella riprodotte le tariffe, stampata in lingua italiana, tedesca ed inglese, deve essere vistata dal Comune ed esposta all'interno dell'autovettura in modo visibile ai passeggeri.

4) Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utente e il vettore.

Art. 25 Trasporto disabili

1) Il conducente del servizio di trasporto pubblico non di linea ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante le fasi del trasporto, compresa la salita e la discesa dal

mezzo, ai soggetti diversamente abili ed agli eventuali supporti ed alle carrozzine pieghevoli, occorrenti alla loro mobilità.

2) Il trasporto delle carrozzine per i disabili, dei cani accompagnatori dei non vedenti e degli altri supporti necessari alla mobilità delle persone diversamente abili è gratuito.

Art. 26

Sostituzione dei veicoli

1) La sostituzione dell'automezzo deve essere autorizzata dal Funzionario responsabile dell'ufficio che ha rilasciato la licenza/autorizzazione, che provvede all'annotazione del nuovo automezzo sull'atto amministrativo.

Art. 27

Posteggio dei taxi

1) Le autovetture adibite a taxi sostano in appositi posteggi individuati dall'Amministrazione comunale e segnalati da cartelli indicatori.

2) I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' tuttavia facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine.

3) E' consentito all'utente di accedere al servizio di taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione, purché non in prossimità e/o in vista del posteggio e quando vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

4) Il Comune ha facoltà di istituire nuovi posteggi, di sopprimere quelli esistenti o di interdirlene temporaneamente l'uso quando lo ritenga necessario.

5) E' consentita la sosta per servizio, in occasione di pubbliche manifestazioni, in prossimità di teatri, stadi e/o luoghi di spettacolo, secondo le indicazioni fornite dalla Polizia Municipale o dalle altre Forze dell'Ordine, sempre ché la sosta non rechi intralcio al traffico e alla viabilità.

Art. 28

Turni e orari di servizio

1) Il servizio pubblico di taxi deve essere garantito secondo turni e orari stabiliti dal Comune.

2) I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati.

3) I turni ordinari di servizio possono essere proposti dall'Associazione di categoria.

Art. 29

Interruzione del servizio

1) Il passeggero ha diritto di interrompere la corsa in qualunque momento, pagando l'importo segnato dal tassametro o quello concordato con il noleggiatore.

2) Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

3) Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità.

4) Il servizio può essere inoltre interrotto qualora l'utente trasportato non rispetti i divieti di cui all'articolo 36, dopo esplicito richiamo del conducente.

Art. 30

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1) Previa deliberazione della Giunta comunale, i taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi o sostitutivi dei servizi di linea, sentito il concessionario del trasporto pubblico di linea.

Capo III - Servizio di noleggio con autobus

Art. 31

Requisiti per l'esercizio della professione con autobus

L'esercizio dell'attività di noleggiatore con autobus superiore ai 9 posti è consentito agli imprenditori italiani ed equiparati, in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale di cui al D.M. n. 448 del 20.12.91.

Art. 32

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus

1) Gli interessati che siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'esercizio della professione, possono richiedere all'Amministrazione comunale l'assegnazione di nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus, a condizione che:

- a) abbiano sede legale o sede secondaria o, in alternativa, ufficio presenziato nel territorio comunale di Ronzo-Chienis;
- b) dispongano di una rimessa ubicata sul territorio comunale di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio;
- c) negli ultimi cinque anni, non abbiano trasferito ad un soggetto terzo, autorizzazioni per il noleggio con conducente svolto con autobus già rilasciate dal Comune di Ronzo-Chienis ovvero non siano stati destinatari di un provvedimento di revoca o decadenza di autorizzazione di noleggio;
- d) il bilancio d'esercizio relativo all'ultimo anno di gestione sia risultato in attivo o in pareggio; in alternativa potrà essere presentata attestazione di un affidamento bancario, secondo le modalità indicate dall'art. 5, comma 3, del D.M. 448/91.

2) Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di apposita domanda in carta legale contenente la dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge nonché agli adempimenti di cui all'art. 14 del presente regolamento.

3) La permanenza in capo al titolare dei requisiti previsti per l'esercizio della professione viene verificata secondo le modalità temporali di cui al D.M. 448/91.

4) Il numero delle autorizzazioni per autobus non è soggetto a contingentamento.

Capo IV - Norme di servizio per i conducenti e di comportamento per gli utenti

Art. 33

Responsabilità nell'esercizio del servizio

Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza o dall'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare o al suo sostituto.

Art. 34

Reclami

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio vanno indirizzati alla struttura comunale competente o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti, informano il Funzionario responsabile dell'ufficio sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

Art. 35

Obblighi e comportamenti per i conducenti del servizio di trasporto pubblico non di linea

- 1) I conducenti devono attenersi ai seguenti obblighi e regole comportamentali:
 - a. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza sia verso gli utenti del servizio sia verso i colleghi;
 - b. mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie, in particolare il tassametro;
 - c. tenere nel veicolo la licenza o l'autorizzazione, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
 - d. avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - e. consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
 - f. non fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - g. non trasportare animali di proprietà;
 - h. non tenere in funzione, durante il trasporto di passeggeri e senza l'assenso di questi, apparecchi radiofonici o altri mezzi di diffusione sonora diversi dai dispositivi di lavoro;
 - i. depositare presso il Comando di Polizia Municipale qualunque oggetto dimenticato sulla vettura dai clienti;
 - j. seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico, anche in rapporto ai tempi di percorrenza, nel recarsi al luogo indicato ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - k. prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, compreso il caricamento dei bagagli;
 - l. non fare salire sul mezzo, durante il servizio, persone estranee per attività non inerenti il servizio;
 - m. non trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;
 - n. anche nel caso di fuori turno, accettare servizi richiesti, per motivi di ordine

- pubblico, dagli agenti di Polizia Municipale e da altri agenti della Forza Pubblica;
- o. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo entri in avaria su strada extraurbana;
 - p. fermare il veicolo e interrompere il servizio solo su richiesta dei passeggeri e in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
 - q. non togliere ovvero non occultare o falsificare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo durante il servizio;
 - r. azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccarlo quando il trasporto è concluso;
 - s. non apportare modifiche al tassametro e sottoporlo alla necessaria verifica quando richiesto dal Comune;
 - t. non chiedere il pagamento di importo superiore a quello visualizzato sul tassametro o concordato;
 - u. rilasciare al cliente la ricevuta o lo scontrino attestante il prezzo pagato per il servizio se richiesto;
 - v. esporre in modo visibile e leggibile per l'utente all'interno del veicolo il tariffario, l'indirizzo e il numero di telefono del servizio comunale al quale inoltrare reclami;
 - w. non chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i disabili, per i cani accompagnatori dei non vedenti e per gli altri supporti necessari alla mobilità delle persone diversamente abili;
 - x. non chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvo la rivalsa nei confronti delle persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
 - y. esercitare il servizio personalmente, con personale dipendente, collaboratori familiari o sostituti alla guida in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 e comunque solo con personale autorizzato;
 - z. rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dal Comune.

Art. 36

Diritti per i conducenti del servizio di trasporto pubblico non di linea

- 1) I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno diritto a:
 - a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica locale;
 - b) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50 % dell'importo presunto o pattuito;
 - c) rifiutare il trasporto di animali tranne i cani per i non vedenti;
 - d) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
 - e) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
 - f) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza ovvero che sia in stato di evidente alterazione;
 - g) rifiutare la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
 - h) interrompere la corsa in caso di inosservanza dei divieti imposti agli utenti del servizio e previsti all'art. 36;
 - i) richiedere agli utenti che arrecano danno al veicolo il risarcimento del danno e, ove sia

ritenuto necessario, richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

Art. 37

Comportamento degli utenti

- 1) Agli utenti del servizio di trasporto pubblico non di linea è fatto divieto di:
 - a) fumare e consumare pasti sui veicoli;
 - b) imbrattare, insudiciare e danneggiare il veicolo;
 - c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, salvo il caso del cane di accompagnamento dei non vedenti;
 - e) pretendere, senza la preventiva intesa con il conducente, il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada;
 - g) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico.

Capo V - Vigilanza e sanzioni

Art. 38

Vigilanza e reclami

- 1) La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è svolta principalmente dal Comando di Polizia Municipale e dagli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.81 n. 689. La vigilanza più in generale, sull'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea, compete agli organi di polizia stradale individuati dal Codice della Strada.
- 2) Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

Art. 39

Visite e verifiche

- 1) I veicoli possono essere sottoposti, prima dell'ammissione in servizio e durante l'espletamento del servizio, a visita di controllo a cura del Comando di Polizia Municipale per stabilirne l'idoneità al servizio sotto il profilo del decoro e della funzionalità, nonché della rispondenza alle prescrizioni previste dal regolamento. Gli accertamenti di carattere tecnico sono riservati all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.
- 2) Qualora il veicolo non sia nel dovuto stato di decoro, di conservazione e di funzionalità, il Funzionario responsabile dell'ufficio provvede a sospendere la licenza o l'autorizzazione assegnando all'interessato un congruo periodo di tempo per provvedere al ripristino o alla sostituzione dell'automezzo. Trascorso inutilmente il termine, la licenza o l'autorizzazione viene revocata. In occasione della revisione del veicolo, il titolare di licenza o di autorizzazione dovrà esibire, entro i 10 giorni successivi, alla struttura comunale competente, il libretto di circolazione regolarmente vistato, ovvero riportante le eventuali

prescrizioni.

Art. 40

Pubblicità sugli automezzi

- 1) L'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno, o all'esterno, degli automezzi è ammessa nel rispetto delle norme vigenti.
- 2) Le insegne pubblicitarie devono comunque consentire facilmente il riconoscimento agli utenti del tipo di servizio svolto.

Art. 41

Sanzioni

- 1) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, le violazioni al presente regolamento sono punite con: a) sanzioni amministrative pecuniarie; b) sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione, la sospensione cautelare dal servizio, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione.
- 2) Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 42

Procedimenti sanzionatori

- 1) I provvedimenti di cui ai successivi articoli 42, 43, 44 e 45 sono disposti dal Funzionario responsabile dell'ufficio secondo la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni prevede le seguenti fasi:
 - a) l'organo accertatore entro 10 giorni dal ricevimento della segnalazione, provvede alla contestazione all'interessato degli addebiti;
 - b) entro 30 giorni dalla notifica, l'interessato ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente;
 - c) dopo la valutazione della documentazione eventualmente prodotta e l'ascolto dell'interessato che ne abbia fatto richiesta vengono assunti i seguenti provvedimenti:
 - applicazione delle sanzioni amministrative previste se il fatto è fondato e provato;
 - archiviazione del procedimento se non sono emersi elementi tali da doversi applicare sanzioni amministrative.

Art. 43

Sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, delle disposizioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative, le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 fino a € 250.
- 2) In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
- 3) I proventi delle sanzioni spettano al Comune.

Art. 44

Sospensione della licenza e dell'autorizzazione

- 1) Oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la licenza o l'autorizzazione è sospesa dal Funzionario responsabile dell'ufficio, per un periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore a 3 mesi, nei seguenti casi: – utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati; – prestazione del servizio taxi con tassametro manomesso; – comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di utenti o colleghi; – mancata presentazione al controllo del veicolo predisposto dagli uffici comunali, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili; – violazione delle norme di cui agli articoli dal 141 al 149 ed agli articoli 154, 169 comma 2 - 186 e 187 del Codice della Strada, se i fatti sono di particolare gravità; – violazione delle norme che regolano il trasporto di persone diversamente abili; – rifiuto della prestazione del servizio, salvo quanto previsto all'articolo 35.
- 2) Il periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione è proposto dal Funzionario responsabile dell'ufficio tenuto conto della maggiore o minore gravità della infrazione e/o dell'eventuale recidiva.
- 3) A seguito del provvedimento di sospensione, la licenza o l'autorizzazione deve essere depositata presso la struttura comunale competente.
- 4) La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 45

Sospensione cautelare dal servizio

Qualora il titolare di licenza o di autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, il Funzionario responsabile dell'ufficio, può procedere alla sospensione cautelare dal servizio.

Art. 46

Revoca della licenza e dell'autorizzazione

Il Funzionario responsabile dell'ufficio, dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi: – il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio; – il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta; – sia stata cumulata la licenza di taxi con altra licenza ovvero con l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente rilasciate da Comuni diversi; – svolga attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio; – effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali; – abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere o favorire attività illegali; – effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa; – a seguito di 3 provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio, adottati ai sensi dell'articolo 43; – per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con il servizio.

Art. 47

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

- 1) La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla vigente normativa o dal presente

Regolamento per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto della licenza o dell'autorizzazione.

2) Il Funzionario responsabile dell'ufficio, dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi: – alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni, salvo casi di forza maggiore; – mancata attivazione del servizio nei termini prescritti dall'articolo 20; – quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere la licenza o l'autorizzazione, nei termini previsti dall'articolo 19 del presente Regolamento; – per il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale

o per la perdita dei requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività (ad es. rimessa).

3) La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento per l'adozione dei provvedimenti rispettivamente relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione del ruolo dei conducenti, qualora tale ruolo sia stato istituito. Analoga comunicazione viene inoltrata all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia Autonoma di Trento o, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle Imprese della Camera di Commercio I.A.A., ai fini dell'aggiornamento delle relative posizioni iscritte.

4) Il soggetto che sia incorso nella decadenza della licenza o dell'autorizzazione non può ottenere una nuova licenza o autorizzazione se non sia trascorso un periodo di 3 anni.

Art. 48

Rinuncia all'autorizzazione

Il titolare che intende rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia allegando l'originale del titolo autorizzatorio rilasciato.

Capo VI - Disposizioni finali

Art. 49

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.
2. Le norme del presente regolamento vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali e statali con esse incompatibili e che per loro forza si impongono direttamente al Comune.